

Delibera n. 24/2013 – Cl. 1.3.6 – 1.21.6

Oggetto: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 17 "ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DELLA REGIONE E DEL SISTEMA INFORMATIVO SUL FINANZIAMENTO E SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' ED ENTI ISTITUITI, CONTROLLATI, PARTECIPATI E DIPENDENTI DA PARTE DELLA REGIONE" (SB/SC)

L'anno duemilatredici, il giorno 8 febbraio alle ore 12.15 in Via Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente CATTANEO, il Vice Presidente COMBA ed i Consiglieri Segretari NOVERO e PONSIO.

Non sono intervenuti: il Vice Presidente PLACIDO ed il Consigliere Segretario LEARDI.

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 17 "ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DELLA REGIONE E DEL SISTEMA INFORMATIVO SUL FINANZIAMENTO E SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' ED ENTI ISTITUITI, CONTROLLATI, PARTECIPATI E DIPENDENTI DA PARTE DELLA REGIONE" (SB/SC)

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti

territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che la Regione disciplini *“le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza (...)*”;

Visto altresì l'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 il quale dispone che la Regione istituisca, inoltre, *“un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale”*;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema Informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti costituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione) che dà tra l'altro attuazione alle predette disposizioni del d.l. 174/2012;

Visto in particolare l'articolo 9 della citata l.r. 17/2012, che, al comma 1, prevede che: *“l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, definisce con deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di trasmissione delle informazioni richieste ai sensi della stessa legge, con la relativa modulistica, i termini per la trasmissione, la pubblicazione e l'aggiornamento”*; e, al comma 2, stabilisce che l'Ufficio di Presidenza definisca, altresì, le modalità di pubblicazione dei dati relativi al finanziamento dei gruppi consiliari;

Ritenuto necessario procedere alla definizione delle disposizioni attuative previste dall'articolo 9 della l.r. 17/2012;

Ritenuta inoltre necessaria la predisposizione dei *facsimile* della modulistica per la comunicazione delle informazioni e dei dati da pubblicare sull'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione;

Preso atto che sul contenuto della presente deliberazione è stata raggiunta l'intesa con la Giunta regionale, espressa dalla Giunta regionale in data 8 febbraio 2013 e formalizzata nel verbale n. 172 dell'adunanza dell'8.2.2013 (prot. CR 3917);

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

DELIBERA

1. di approvare le “Disposizioni attuative dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (*Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema Informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione*)”, **allegate (all. 1)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare gli **allegati** facsimile dei moduli per la comunicazione delle informazioni e dei dati da pubblicare sull’Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione, cui potranno essere apportate quelle modifiche formali che, non incidendo sulla sostanza degli stessi, si rendessero eventualmente necessarie:
 - **Allegato A** “Sezione dei Consiglieri regionali”
 - **Allegato B** “Sezione del Presidente e dei componenti della Giunta regionale”
 - **Allegato C** “Sezione dei soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995”
 - **Allegato D** “Dichiarazione per la pubblicità delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale”
 - **Allegato E** “Dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale”.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 27 DICEMBRE 2012 (ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DELLA REGIONE E DEL SISTEMA INFORMATIVO SUL FINANZIAMENTO E SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI ISTITUITI, CONTROLLATI, PARTECIPATI E DIPENDENTI DA PARTE DELLA REGIONE)

CAPO I

ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DELLA REGIONE

Art. 1

(Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione)

1. In attuazione della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema Informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione), è istituita l'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione, suddivisa nelle seguenti sezioni:

- a) sezione dei consiglieri regionali;
- b) sezione del Presidente e dei componenti della Giunta regionale;
- c) sezione dei titolari di cariche di nomina regionale ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteria e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati*).

2. I dati dell'Anagrafe di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale e resi accessibili, mediante link, sul sito istituzionale della Giunta regionale. La pubblicazione è realizzata nel rispetto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.

Art. 2

(Informazioni relative ai consiglieri regionali)

1. Ai fini della pubblicazione nell'Anagrafe di cui all'articolo 1, ciascun consigliere regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici, titolo di studio e professione esercitata;
- b) dati di reddito e di patrimonio;
- c) beni immobili e mobili registrati posseduti;
- d) partecipazioni in società quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo;
- e) consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
- f) ruolo svolto in Consiglio regionale nonché eventuale ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguente alla nomina da parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale;
- g) incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo;
- h) cariche ricoperte a qualunque titolo nonché eventuali incarichi assunti per conto di enti pubblici, anche economici;

- i) spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;
 - l) dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), s'intendono acquisite esclusivamente con la trasmissione della copia integrale dell'ultima dichiarazione relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
3. Le seguenti informazioni relative ai consiglieri regionali sono pubblicate d'ufficio:
- a) lista di elezione;
 - b) gruppo consiliare di appartenenza;
 - c) cedolino relativo agli emolumenti percepiti;
 - d) atti presentati e partecipazione alle sedute del Consiglio regionale.

Art. 3

(Informazioni relative al Presidente e ai componenti della Giunta regionale)

1. Ai fini della pubblicazione nell'Anagrafe di cui all'articolo 1, il Presidente e i componenti della Giunta regionale trasmettono al Presidente del Consiglio regionale le seguenti informazioni:
- a) dati anagrafici, titolo di studio e professione esercitata;
 - b) dati di reddito e di patrimonio;
 - c) beni immobili e mobili registrati posseduti;
 - d) partecipazioni in società quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo;
 - e) consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
 - f) eventuale ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguente alla nomina da parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale;
 - g) incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo;
 - h) cariche ricoperte a qualunque titolo nonché eventuali incarichi assunti per conto di enti pubblici, anche economici;
 - i) spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, se i componenti della Giunta regionale ricoprono anche la carica di consigliere regionale;
 - l) dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale, se i componenti della Giunta regionale ricoprono anche la carica di consigliere regionale;
 - m) indicazione eventuale del partito o del movimento politico di appartenenza.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), s'intendono acquisite esclusivamente con la trasmissione della copia integrale dell'ultima dichiarazione relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
3. Le seguenti informazioni relative al Presidente e ai componenti della Giunta regionale sono pubblicate d'ufficio:
- a) eventuale lista di elezione;
 - b) cedolino relativo agli emolumenti percepiti;
 - c) partecipazione alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
4. Per i componenti della Giunta regionale che ricoprono anche la carica di consigliere regionale, sono pubblicate altresì d'ufficio le informazioni relative al gruppo consiliare di appartenenza e agli eventuali atti presentati in qualità di consigliere.

Art. 4

(Informazioni relative ai soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995)

1. Ai fini della pubblicazione nell'Anagrafe di cui all'articolo 1, i soggetti nominati ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati), trasmettono al Presidente del Consiglio regionale le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici, titolo di studio e la professione esercitata;
- b) dati di reddito e di patrimonio;
- c) beni immobili e mobili registrati posseduti;
- d) partecipazioni in società quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo;
- e) consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
- f) incarichi ricoperti nel tempo.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), s'intendono acquisite esclusivamente con la trasmissione della copia integrale dell'ultima dichiarazione relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. Per i soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995 sono pubblicati d'ufficio la carica ricoperta, l'indicazione dell'organo da cui sono stati nominati nonché il trattamento economico, le indennità e gli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica ricoperta.

4. La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio regionale le nomine effettuate ai sensi della l.r. 39/1995 nonché le intervenute cessazioni dalle cariche, nei termini previsti dall'articolo 37, comma 2 *bis* dello Statuto. La comunicazione contiene, altresì, i dati anagrafici e i recapiti dei soggetti nominati nonché le informazioni inerenti il trattamento economico, le indennità e gli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica.

5. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, la Commissione consultiva per le nomine provvede alle necessarie comunicazioni al Segretariato generale.

6. Nei bandi o negli avvisi pubblici relativi alla presentazione delle candidature previste dalla l.r. 39/1995 è data comunicazione degli obblighi inerenti la l.r. 17/2012.

7. I moduli per la presentazione delle candidature recano la dichiarazione di presa d'atto degli obblighi di cui alla l.r. 17/2012.

Art. 5

(Modalità e termini di trasmissione delle informazioni richieste)

1. I soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 trasmettono le informazioni e i dati richiesti al Presidente del Consiglio regionale, presso il Segretariato generale, sui moduli, debitamente sottoscritti, di cui agli Allegati A, B, C, D ed E, nei seguenti termini:

- a) entro tre mesi dalla proclamazione ovvero dalla nomina;
- b) successivamente, almeno annualmente e comunque non oltre un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- c) entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

2. Le ulteriori eventuali variazioni delle informazioni e dei dati trasmessi nei termini di cui al comma 1, nonché eventuali precisazioni possono essere comunicate in ogni momento su iniziativa del soggetto interessato e sono pubblicate, nel rispetto della normativa sulla privacy, in un apposito campo per le annotazioni dell'Anagrafe.

Art. 6

(Pubblicazione delle informazioni)

1. Le informazioni e i dati richiesti sono pubblicati nelle apposite sezioni dell'Anagrafe, all'inizio e al termine del mandato o della carica e sono aggiornate almeno annualmente ovvero su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
2. Le informazioni e i dati relativi ai soggetti cessati dal mandato o dalla carica restano pubblicati sull'Anagrafe fino all'aggiornamento annuale successivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
3. Le informazioni previste dalla l.r. 17/2012 sono pubblicate nel rispetto della normativa sulla privacy, con l'esclusione delle informazioni non pertinenti ed eccedenti rispetto alle finalità della stessa legge regionale. Per quanto riguarda il cedolino, sono sempre escluse dalla pubblicazione, in particolare, l'indirizzo del soggetto interessato, il codice IBAN e le annotazioni. Con riferimento alla dichiarazione relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche, sono oggetto di pubblicazione i dati relativi al reddito complessivo ed imponibile, agli oneri deducibili, all'imposta lorda e netta e al totale delle detrazioni e crediti di imposta.
4. La pubblicazione avviene a cura del Segretariato generale del Consiglio regionale.

Art. 7

(Diffida e sanzioni amministrative)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 17/2012, in caso di mancata trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti da parte di un consigliere regionale o di un componente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine non osservato.
2. In caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Dell'inosservanza è fatta, altresì, menzione nell'Anagrafe di cui all'articolo 1.
3. Se l'inadempienza di cui ai commi 1 e 2 è riferibile al Presidente del Consiglio regionale, il procedimento di diffida è svolto dal Vice Presidente del Consiglio regionale, designato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale.
4. Se l'inadempienza concerne le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), al consigliere o al componente della Giunta regionale inadempiente è, inoltre, comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a venti euro per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 17/2012.
5. Se alla scadenza del termine di diffida il soggetto interessato non ha provveduto a trasmettere le informazioni richieste, il Segretario generale del Consiglio regionale, preso atto dell'inadempienza, ne dà comunicazione all'interessato e all'ufficio competente in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta. L'ufficio provvede, previa determinazione, all'applicazione della prevista sanzione a decorrere dalla data di scadenza del termine di diffida, mediante ritenute sulle indennità effettuate a partire dal primo mese utile successivo alla comunicazione.
6. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della l.r. 17/2012 da parte del titolare di una carica di nomina regionale, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine non osservato. In caso di inosservanza della diffida, ne è fatta menzione nell'Anagrafe di cui all'articolo 1. Se il soggetto diffidato non trasmette le informazioni e i dati richiesti entro la successiva scadenza coincidente con l'aggiornamento annuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Presidente del Consiglio regionale lo diffida nuovamente. In caso di inosservanza della seconda diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia all'organo che ha proceduto alla nomina per la dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 17/2012, da adottarsi con lo stesso atto con cui è stata effettuata la nomina.

7. Fino all'avvenuta dichiarazione di decadenza è comunque possibile trasmettere le informazioni e i dati richiesti.

Art. 8
(Disposizione transitoria)

1. Per l'anno 2013 il termine per la pubblicazione nell'Anagrafe delle informazioni e dei dati relativi ai consiglieri regionali e al Presidente e ai componenti della Giunta regionale è fissato nel 31 marzo. A tal fine, le informazioni richieste sono trasmesse entro l'8 marzo 2013.
2. In sede di prima applicazione della l.r. 17/2012 non sono oggetto di pubblicazione nell'Anagrafe le informazioni relative alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, nonché la dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale, che sono rese disponibili a decorrere dalla X legislatura.
3. In sede di prima applicazione, con riferimento ai soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995 a decorrere dal mese di gennaio 2013, le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono pubblicate tenuto conto del termine stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera a). Con riferimento ai soggetti nominati in data anteriore e attualmente in carica, dette informazioni sono pubblicate tenuto conto del termine stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera b).
4. Ai fini del comma 3, per i nominati ai sensi della l.r. 39/1995 a decorrere da gennaio 2013 e fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione, la Giunta regionale provvede, entro il 4 marzo 2013, a comunicare al Presidente del Consiglio regionale i dati anagrafici e i recapiti degli stessi nonché le informazioni inerenti il trattamento economico, le indennità e gli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica. Per i nominati in data anteriore e attualmente in carica, la comunicazione dei dati è effettuata entro il 17 giugno 2013.

CAPO II
SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO AI DATI SUL FINANZIAMENTO
DELL'ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 9
(Modalità di pubblicazione dei dati sul finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari)

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 17/2012 sono pubblicati, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale, denominata "Trasparenza, valutazione e merito", i seguenti dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari:
 - a) l'importo complessivo del contributo annuale attribuito a ciascun gruppo consiliare in base al numero dei consiglieri regionali assegnati allo stesso, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (*Funzionamento dei Gruppi consiliari*);
 - b) le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale assegnato a ciascun gruppo consiliare dall'Ufficio di Presidenza, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (*Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari*).
2. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati entro il 31 marzo 2013.